

FEDERAZIONE SAMMARINESE DI ATLETICA LEGGERA

REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTI

Art. 1 Fonti normative

Costituiscono fonti normative della F.S.A.L. oltre allo Statuto Federale, le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici regolamenti che, approvati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività organizzative ed agonistiche. Il Consiglio Federale provvede di volta in volta ad integrare le fonti normative attraverso il recepimento nei Regolamenti di istanze nuove, di prassi, di consuetudini. Le prassi e consuetudini, per conseguenza, non possono essere considerate fonti di diritti e doveri per i tesserati, in assenza di loro esplicito recepimento.

Art. 2 Regolamenti

Per l'attuazione dei principi statutari, organizzativi e disciplinari, la FSAL applica i seguenti regolamenti:

- A) Regolamento Organico;
- B) Regolamento delle Assemblee;
- C) Regolamento disciplinare e di Giustizia federale.

TITOLO II I MEMBRI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - LE SOCIETÀ

Art. 3 - Affiliazioni

1. Le Società costituite nel rispetto della Legge 30 settembre 2015 n. 149, in possesso dei requisiti riferiti allo Statuto Federale, che intendono svolgere attività di atletica leggera, debbono presentare domanda di affiliazione alla F.S.A.L. L'accoglimento della domanda dà diritto a svolgere attività federale nelle categorie scelte dalla Società che chiede l'affiliazione.
2. Possono - altresì - chiedere di essere affiliati alla FSAL i Gruppi Sportivi Militari o i corpi ad essi equiparati che, pur non essendo retti da Organi eletti da soci, svolgono prevalentemente attività con atleti appartenenti alle categorie Assolute.
I Gruppi Sportivi Militari e i corpi ad essi equiparati, devono essere retti da organi composti di persone appartenenti alle Forze militari o a corpi armati dello Stato.

3. Per ottenere affiliazione alla FSAL, le Società debbono presentare dal 01 Novembre al 31 Maggio dell'anno successivo apposita domanda, facendo uso di moduli prestampati rilasciati dalla Segreteria Generale della FSAL.
4. Le domande di affiliazione devono contenere:
 - A) la completa denominazione della Società, ivi compresa la sigla di eventuali abbonamenti pubblicitari;
 - B) il nome del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - C) i nomi dei tecnici sociali con indicazione specifica della qualifica federale FSAL o FIDAL degli stessi;
 - D) i nomi dei medici sociali.Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo devono essere tesserati alla FSAL in qualità di "Dirigente". Il tesseramento deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione. I tecnici ed i medici sociali devono essere in regola con il tesseramento FSAL per l'anno in corso.
5. Le domande di affiliazione, corredate dallo Statuto sociale e da un elenco completo degli organismi sociali con indicazione specifica dei compiti loro assegnati, devono essere presentate al Consiglio Federale.
6. All'atto del ricevimento della domanda, la FSAL rilascerà l'attestazione con un sintetico giudizio valutativo. Tale giudizio dovrà essere espressamente motivato ove sia negativo.

Trascorso il 30° giorno dalla data di spedizione della domanda, l'affiliazione della Società s'intenderà accettata ad ogni effetto.

Ove il Consiglio Federale faccia richiesta - per iscritto - alla Società di eventuali chiarimenti, il termine di 30 giorni s'intenderà trascorso dalla data di ricevimento dei chiarimenti, formulati ugualmente per iscritto.

Espletate le formalità di cui innanzi, la Società è legittimata a svolgere un'attività federale.

Art. 4 Riaffiliazioni

1. Negli anni successivi all'affiliazione, le Società, nel periodo compreso tra l'1 Novembre ed il 31 Marzo dell'anno successivo, presentano domanda di riaffiliazione su apposito modulo alla FSAL. Sarà allegato lo Statuto e l'organigramma sociale solo in caso di intervenute variazioni o modifiche.
2. Le procedure di riaffiliazione, salvo quanto disposto nel precedente articolo, sono analoghe a quelle di prima affiliazione.
3. Trascorso il termine innanzi indicato, le Società potranno ugualmente chiedere la riaffiliazione nel termine massimo ed inderogabile del 31 Marzo dell'anno successivo. In tal caso, pur conservando tutti i diritti acquisiti in seno alla Federazione (voti ecc.) consentiranno che trovi applicazione, in favore degli atleti tesserati, la normativa del presente Regolamento agli articoli 5 e 11.

Art. 5 Accoglimento e rigetto delle domande di affiliazione e riaffiliazione

1. L'accoglimento delle domande di affiliazione e riaffiliazione è di competenza del Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale può rigettare domande proposte da Società per le quali sussistano fondati indizi di violazione dei principi di cui al presente Regolamento; può altresì rigettare domande di Società aventi denominazione che può generare omonimia con altre Società già affiliate.

Non saranno, inoltre, accettate le domande di riaffiliazione avanzate da Società che non abbiano svolto attività federale nei termini quantitativi imposti dalla normativa vigente (cioè che si siano qualificati in competizioni agonistiche FSAL o FIDAL almeno 5 atleti tesserati appartenenti a qualsivoglia categoria).

Il provvedimento di rigetto della domanda di affiliazione e riaffiliazione sarà notificato da parte della Segreteria Generale alla Società interessata.

Questa ultima potrà ricorrere al Consiglio di Giustizia Federale entro 30 giorni dalla data di notifica, versando contestualmente una tassa cauzionale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), restituibili in caso di accoglimento del ricorso.

Gli atleti tesserati per una Società alla quale non sia stata concessa l'affiliazione o riaffiliazione s'intendono sciolti dal vincolo sociale.

Trascorso il termine "di parcheggio", in caso di accoglimento della riaffiliazione, la Società riacquisterà tutti i diritti del caso.

Art. 6 Doveri delle Società

1. In sede di affiliazione, le Società forniscono alla FSAL indicazione del recapito sociale e del domicilio del Presidente. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata.
2. All'atto dell'affiliazione, le Società s'impegnano, a nome proprio e di quanti partecipano alla vita sociale a titolo istituzionale o precario, ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, delibere e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.
3. Si indicano qui di seguito i doveri fondamentali ai quali le Società sono tenute:
 - A) svolgere attività agonistica;
 - B) assicurare agli atleti assistenza tecnica, morale e sanitaria;
 - C) curare che gli atleti prendano parte ai Campionati ed alle gare federali individuali, nei limiti delle capacità economiche del bilancio;
 - D) rispettare le decisioni, delibere o disposizioni dei competenti Organi federali, astenendosi dal richiedere l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona, estranei alla Federazione. Le Società hanno diritto di presentare ricorsi o reclami, nelle forme e nei modi previsti dai Regolamenti federali;

- E) sorvegliare che il comportamento e l'abbigliamento dei propri atleti e tesserati siano decorosi e decenti. In particolare le Società cureranno che gli atleti indossino esclusivamente la maglia con il logo sociale in tutte le competizioni ufficiali di Campionato o in quelle nelle quali - comunque - debbano difendere "colori sociali". La mancanza della maglia con il logo sociale è punita con un'ammenda per ogni atleta in difetto. Il Giudice Arbitro ha facoltà insindacabile di escludere dalle competizioni gli atleti in difetto;
- F) controllare il rispetto della normativa federale in tema di sponsorizzazioni da parte di tutti i componenti della Società;
- G) sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale il regolamento disciplinare all'interno della Società;
- H) comunicare al Consiglio Federale eventuali provvedimenti disciplinari, assunti nei confronti di atleti o associati;
- I) notificare alla Federazione ogni variazione dell'assetto organizzativo interno, dello Statuto sociale, e di quanto costituisca modifica delle notizie contenute nel modulo di affiliazione o di riaffiliazione;
- J) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni affidate alla loro organizzazione. Le Società sono responsabili degli atti posti in essere dai dirigenti, tecnici, soci, atleti e sostenitori, che siano passibili di provvedimenti disciplinari;
- K) omettere di esercitare sleale concorrenza nei confronti di altre Società, anche ai fini del tesseramento degli atleti;
- L) rispettare le norme dei Regolamenti Internazionali e Nazionali per l'organizzazione di manifestazioni relative. In tali circostanze, saranno curate in modo particolare le norme relative alla tutela sanitaria e le disposizioni FSAL e CONS in materia assicurativa.

Art. 7 Cambiamento di denominazione sociale, abbinamento, fusione, cessazione

1. Qualsiasi cambiamento di denominazione sociale, abbinamento, fusione, cessazione deve essere comunicato al Consiglio Federale, allegando copia della delibera adottata dagli Organi sociali competenti a norma dello Statuto sociale. In tale delibera deve fornirsi esplicita indicazione dei motivi che hanno consigliato il provvedimento adottato.

CAPO II - GLI ATLETI

Art. 8 Definizioni e Requisiti Generali

1. La stagione sportiva ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Per "atleta" si intende sia l'atleta di sesso femminile che quello di sesso maschile.

3. Per “atleta sammarinese” si intende un atleta con cittadinanza o residenza nella Repubblica di San Marino.
4. Per “atleta straniero” si intende un atleta con cittadinanza diversa da quella sammarinese.
5. Le Società affiliate alla FSAL dovranno far pervenire l'elenco dei propri atleti tramite gli appositi moduli prestampati. Per ottenere il relativo riconoscimento alla FSAL, gli atleti di qualsiasi categoria dovranno produrre idonea certificazione che attesti il rispetto della normativa in materia di tutela sanitaria.

Art. 9 - Categorie

1. Gli atleti, tesserati per la FSAL, sono divisi nelle seguenti categorie:
 - A) CATEGORIE ASSOLUTE: Uomini: Seniores - Promesse
Donne: Seniores - Promesse
 - B) CATEGORIE ALLIEVI/JUNORES: Uomini e Donne
 - C) CATEGORIE GIOVANILI: Uomini: Esordienti/Ragazzi/Cadetti
Donne: Esordienti/Ragazze/Cadette
 - D) CATEGORIE MASTER/VETERANI: Uomini e Donne
2. L'età delle singole categorie è periodicamente stabilita dal Consiglio Federale che ne divulga notizia con comunicato ufficiale.

Art. 10 Tesseramento

1. Per svolgere attività federale, gli atleti debbono essere iscritti alla FSAL e muniti della tessera per l'anno sportivo in corso, rilasciata in loro favore da una Società affiliata.
2. La richiesta di tesseramento deve essere formulata con l'indicazione dei dati anagrafici dell'atleta, nonché della firma del Presidente della Società. L'elenco degli atleti tesserati e la loro categoria di appartenenza, oltre ai succitati dati anagrafici, dovranno essere inviati alla FSAL.

Art. 11 Doppio Tesseramento

1. Per doppio tesseramento si intende la firma di due tessere da parte dello stesso atleta nello stesso anno, anche in caso di tesseramento presso una federazione o società estera dell'atletica.
2. Un atleta, sammarinese o straniero, nel corso di una stagione sportiva, può essere tesserato per una sola società sammarinese.

3. Un atleta sammarinese, tesserato per una società estera dell'atletica, può essere altresì tesserato per una sola società sammarinese, esclusa ogni possibilità di apportare voti e/o punti alla società sammarinese.
4. Per un atleta straniero è fatto espresso divieto di doppio tesseramento.
5. L'atleta, sammarinese o straniero, che firma richieste di tesseramento per più società nel corso della stessa stagione sportiva è passibile di provvedimento disciplinare, fatta salva la deroga di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 12 Vincolo sociale

1. L'atleta è vincolato alla Società per la quale firma la tessera di atleta federale FIDAL. Il vincolo ha la sotto indicata durata, in base alle seguenti categorie:
CATEGORIE (maschili e femminili)
 - A) Assolute, per Seniores e le Promesse
 - B) Allievi e Juniores
 - C) Esordienti / Ragazzi / Cadetti
 - D) Master / Veterani
 Tranne nelle categorie Master / Veterani ed Esordienti per le quali il vincolo è annuale, in tutte le altre categorie il vincolo è pari al periodo di permanenza nella categoria.

Art. 13 Tasse federali FSAL

- | | |
|--|-------------------|
| A) TASSE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE | |
| Affiliazione e riaffiliazione della Società | Euro 50,00= |
| Adesione alla Categoria Assoluta Maschile | Euro 5,00= |
| Adesione alla Categoria Assoluta Femminile | Euro 5,00= |
| Adesione alla Cat. Juniores Maschile | Euro 5,00= |
| Adesione alla Cat. Juniores Femminile | Euro 5,00= |
| Adesione alla Cat. Cadetti/Allievi Maschili | Euro 3,00= |
| Adesione alla Cat. Cadetti/Allievi Femminili | Euro 3,00= |
| Adesione alla Cat. Esordienti/Ragazzi Maschili | Euro 2,00= |
| Adesione alla Cat. Esordienti/Ragazzi Femminili | Euro 2,00= |
| Adesione alla Categoria Master /Veterani Maschile | Euro 7,00= |
| Adesione alla Categoria Master /Veterani Femminile | Euro 7,00= |
| B) TASSA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE | Euro 5,00= |

Possono essere tesserati alla FSAL sia i cittadini sammarinesi, sia quelli forensi.

Art. 14 Doveri degli atleti

1. All'atto del tesseramento, gli atleti dichiarano sotto responsabilità propria (o del proprio genitore esercente la patria potestà) di essere a completa conoscenza della normativa statutaria, del Regolamento Organico e dei regolamenti specifici di settore.
2. I reclami dovranno essere inoltrati per tramite delle Società di appartenenza nei casi, nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti federali e dalle singole manifestazioni.
3. In particolare gli atleti assumono l'impegno di:
 - A) rispettare i regolamenti e le delibere o disposizioni degli organi sociali o federali, astenendosi dal chiedere interventi di qualsiasi altro Ente o persona non competenti in merito;
 - B) eseguire in occasione delle manifestazioni agonistiche le disposizioni impartite dai Giudici di Gara, sia per finalità tecniche, sia organizzative;
 - C) astenersi dal fare uso della stampa o di qualsivoglia altro mezzo di pubblica informazione per avanzare critiche o censure agli organi federali, alle singole persone che li rappresentano o ai Giudici di Gara, prima di averlo comunicato per iscritto agli stessi ed averne ricevuto risposta secondi i tempi e le modalità previste dallo Statuto;
 - D) prendere parte alle gare o agli allenamenti a seguito di convocazione da parte degli Organi Tecnici Federali o della propria Società. Ogni eventuale assenza dovrà essere tempestivamente e preventivamente giustificata;
 - E) rispettare tutte le normative in materia di doping secondo quanto previsto dagli Organi Nazionali e Internazionali;
 - F) fornire tempestivamente comunicazioni alla Società e, tramite la stessa, agli Organi Federali di qualsivoglia aspetto, anche a carattere sanitario, che possa turbare la partecipazione all'attività agonistica.
4. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente e su indirizzo degli atleti, nomina il loro rappresentante. Il rappresentante degli atleti dovrà, in ogni caso, aver partecipato negli ultimi 8 anni ad almeno una competizione del C.I.O. o I.A.A.F. e preferibilmente Olimpiadi o Campionati del Mondo.

Art. 15 Onorificenze

1. Il Consiglio Federale, ad inizio di ogni quadriennio, può assegnare onorificenze e distintivi d'onore.
2. Le onorificenze ed i distintivi d'onore sono consegnati alla scadenza di ogni biennio coincidente con le Olimpiadi, in occasione delle assemblee nazionali o nel corso di apposita manifestazione di premiazioni.

TITOLO III

CAPO I - GLI ORGANI FEDERALI

Art. 16 Organi Centrali Esecutivi

1. Sono Organi Centrali Esecutivi i componenti del Consiglio Federale.

Art. 17 Gli Organi di Giustizia

1. E' Organo di Giustizia il Consiglio Federale.

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE

Art. 1 DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di voto i Presidenti delle Società affiliate con diritto al voto e i loro delegati sammarinesi, stranieri residenti, purché regolarmente tesserati F.S.A.L. da almeno due anni consecutivi.

Tutte le Società hanno diritto ad un voto purché, alla data dell'effettuazione dell'Assemblea, siano affiliate da almeno 2 anni consecutivi ed abbiano svolto in modo continuativo e in ognuna delle due stagioni sportive comprese nei citati 2 anni, effettiva attività agonistica, partecipando a gare iscritte nel calendario federale Nazionale, nel calendario FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e nel calendario Internazionale, con almeno 5 atleti tesserati per le categorie più avanti elencate e per complessive 10 gare.

È comunque garantito, al fine della più ampia conoscenza e partecipazione anche alle Società che non rientrano nelle condizioni di merito sportivo e agonistico stabilite dal presente Regolamento Organico Federale, con diritto di voto limitato a n. 1 (uno) voto da esercitarsi a cura del Presidente.

2. Le Società affiliate hanno inoltre diritto, nelle assemblee, ad un diverso numero di voti in base allo schema in seguito riportato.
3. Al termine di ogni anno agonistico la Segreteria Generale compilerà le classifiche di Società determinate dall'attività svolta per l'anno in corso.
4. Per ciascuna categoria, Maschile e Femminile, sarà compilata una classifica: tali classifiche varranno per il biennio e determineranno i relativi voti sociali.
5. La F.S.A.L. su indicazione della Commissione Tecnica, qualora decidesse di partecipare alle gare internazionali, si atterrà al punteggio come di seguito regolamentato.

In base alle classifiche sarà assegnato alle Società e alle persone aventi diritto al voto, il seguente numero di voti:

- a) 1 voto ogni 10 iscritti (conteggio per eccesso dal 5 in poi);

- b) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione alle Olimpiadi, 10 voti per atleta;
- c) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione ai campionati mondiali assoluti (indoor - outdoor - cross), 8 voti per atleta;
- d) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione ai campionati mondiali juniores (indoor - outdoor - cross), 8 voti per atleta;
- e) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione ai Giochi del Mediterraneo, 6 voti per atleta;
- f) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione ai campionati Europei assoluti (indoor - outdoor - cross), 5 voti per atleta;
- g) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione ai campionati Europei Juniores (indoor - outdoor - cross), 5 voti per atleta;
- h) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione ai Giochi della Gioventù Europea e ai Mondiali Giovanili, 5 voti per atleta;
- i) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione alla Coppa Europa, 5 voti per atleta;
- j) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione a campionati mondiali o Europei under 23, voti 5 per atleta;
- k) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, voti 5 per atleta;
- l) partecipazione ai campionati (Coppa del Mondo) mondiali o Europei di corsa in montagna, assoluti o giovanili voti 3;
- m) partecipazione o acquisizione del diritto di partecipazione ai campionati italiani individuali indoor e outdoor per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores maschili e femminili, voti 5 per atleta, cui vanno aggiunti ulteriori 2 punti in caso di classificazione ai primi 3 posti;
- n) partecipazione ad una delle finali dei campionati italiani di società su pista indoor e outdoor per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores maschili e femminili, voti 5 per atleta, cui vanno aggiunti ulteriori 2 punti in caso di classificazione ai primi 3 posti della finale;
- o) classificazione ai primi 3 posti dei campionati italiani individuali di corsa campestre per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores maschili e femminili, voti 5 per atleta;
- p) classificazione ai primi 3 posti dei campionati individuali regionali dell'Emilia-Romagna indoor, outdoor e corsa campestre per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores maschili e femminili, voti 3 per atleta;
- q) partecipazione, in conseguenza di convocazione da parte del Commissario tecnico, alle rappresentative nazionali per le categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores maschili e femminili, voti 2 per atleta;
- r) classificazione ai primi 5 posti delle graduatorie regionali dell'Emilia Romagna di fine anno per le categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores maschili e femminili, voti 2 per atleta;
- s) Campionati e criterium nazionali su pista:

1° Società classificata	voti 20,
2° Società classificata	voti 14,
3° Società	voti 10,
dalla 4° Società classificata in poi	voti 1.

La determinazione della classifica per la Società sarà ottenuta dalla somma dei singoli risultati tecnici in base alle tabelle di punteggio F.I.D.A.L. Le categorie e le modalità di partecipazione sono contemplate nel presente Regolamento Organico.

Le Società partecipanti potranno schierare in squadra, se lo vogliono, un atleta straniero maschile e una atleta straniera femminile solo per il settore assoluto che siano regolarmente tesserati sia alla Società che alla Federazione.

t) Campionati e criterium nazionali di corsa su strada e corsa campestre:

1° Società classificata	voti 8,
2° Società classificata	voti 5,
3° Società classificata	voti 3,
dalla 4° Società classificata, in poi	voti 1.

La determinazione della classifica per la Società sarà ottenuta dalla somma dei punteggi dei primi 4 atleti classificati di ogni Società conteggiando 1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all'ultimo classificato che otterrà tanti punti quanti sono i concorrenti che hanno effettuato la gara; risulterà prima classificata la Società con minor punti.

Le Società partecipanti potranno schierare in squadra, se lo vogliono, un atleta straniero maschile e una atleta straniera femminile, solo per il settore assoluto, che siano regolarmente tesserati sia alla Società che alla Federazione.

Le categorie e le modalità di partecipazione sono contemplate nel presente R.O.

u*) attività categoria Esordienti/Ragazzi/Cadetti maschile	voti 2
v*) attività categoria Esordienti/Ragazzi/Cadetti femminile	voti 2
z*) attività categoria Allievi/Juniores maschili	voti 2
z1*) attività categoria Allievi/Juniores femminili	voti 2
z2*) attività categoria Promesse/Seniores maschili	voti 2
z3*) attività categoria Promesse/Seniores femminili	voti 2
z4*) attività categoria Master/Veterani maschile	voti 2
z5*) attività categoria Master /Veterani femminile	voti 2

Per accedere ai punteggi di categoria occorrono almeno 5 risultati gara ufficiali conseguiti da 5 diversi atleti; ulteriori punteggi di merito per l'attività del singolo atleta sono previsti e descritti nel presente R.O. e nei Regolamenti Federali.

- z6) organizzazione gare provinciali di qualsiasi categoria (per un massimo di 3 gare) voti 2
- z7) organizzazione gare regionali o interregionali di qualsiasi categoria (per un massimo di 3 gare) voti 4

- z8) organizzazione gare nazionali italiane di qualsiasi categoria (per un massimo di 2 gare) voti 4
- z9) organizzazione gare internazionali di qualsivoglia categoria (per un massimo di 1 gara) voti 6
- zz) organizzazione gare in calendario EA-IAAF (per un massimo di 1 gara) voti 8.

N.B. Qualora la FSAL decida di non partecipare più ad una gara Internazionale in programma per mancanza di fondi od altro, saranno assegnati ugualmente i punti alle Società degli atleti candidati alla suddetta gara, ovviamente solo se questi avranno raggiunto i minimi federali richiesti per la partecipazione.

Art 2 - RILEVAZIONI STATISTICHE PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI

- 1) I voti spettanti alle Società sono determinati ogni anno in previsione dello svolgimento delle Assemblee ordinarie.
- 2) I punteggi di merito alle Società per l'attività del singolo atleta sono così determinate:
 - a) 1 punto per ogni atleta delle categorie ESORDIENTI - RAGAZZI - CADETTI - ALLIEVI - JUNIORES (maschili e/o femminili) che abbia preso parte nel periodo di un anno agonistico ad almeno 5 gare ufficiali nei calendari FSAL, FIDAL, EAA, IAAF, CONS, CONI, CIO.
Sono espressamente escluse le gare appartenenti a calendari diversi da quelli indicati;
 - b) 1 punto per ogni atleta delle categorie Assolute (Senior, Promesse) e Master/Veterani (maschili e/o femminili) che abbia preso parte nel periodo di un anno agonistico ad almeno 5 gare ufficiali nei calendari FSAL, FIDAL, EAA, IAAF, CONS, CONI, CIO.
Sono espressamente escluse le gare appartenenti a calendari diversi da quelli indicati. I voti sono addizionabili per biennio.
- 3) Ai fini della determinazione dei voti spettanti alle Società nelle Assemblee, le Società stesse sono tenute a compilare degli appositi moduli prestampati in base ai risultati ottenuti dagli atleti e dalle atlete di loro appartenenza in manifestazioni regolarmente approvate e controllate dagli Organi competenti e dentro i limiti tecnici fissati di anno in anno dalla FSAL. Le graduatorie devono indicare tempo e misura conseguiti, cognome e nome dell'atleta, Società di appartenenza, anno di nascita, località e data in cui sono stati conseguiti.
- 4) Entro 20 giorni dalla chiusura della stagione sportiva, le Società regolarmente affiliate alla FSAL provvederanno alla compilazione delle rilevazioni statistiche. La Segreteria Generale della FSAL provvederà a rendere pubblici, con comunicato ufficiale, le graduatorie ed i relativi voti spettanti alle Società. Le Società avranno il termine perentorio di 10 giorni per eventuali correzioni e/o aggiornamenti.

Scaduto il termine fissato le graduatorie saranno considerate definitive e trasmesse al CONS, tassativamente entro 45 giorni dalla chiusura della stagione sportiva, per la compilazione delle graduatorie valide ai fini dell'assegnazione dei voti.

- 5) Gli eventuali reclami relativi all'attribuzione dei voti debbono essere inoltrati al Consiglio di Presidenza Federale entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale.
- 6) L'attribuzione dei voti spettanti alle Società e i delegati al diritto di voto saranno determinati dal seguente schema:
 - a) Ogni Società affiliata con diritto di voto, per esercitare il diritto di voto dovrà invitare in Assemblea un proprio tesserato ogni 15 voti conseguiti nel biennio. I voti in eccesso fino a 7 saranno annullati, mentre saranno portati a 15 quelli da 8 in poi; questo per avere tutte le schede dei votanti a 15 e rispettare così la segretezza del voto. I tesserati delle Società, per votare o eventualmente essere eletti, dovranno essere in possesso della tessera federale da almeno due anni;
 - b) Voto del Responsabile G.G.G.;
 - c) Voto del Commissario Tecnico Federale;
 - d) Voto del Rappresentante degli atleti;

La partecipazione alle gare internazionali è demandata alla Commissione Tecnica che dovrà comunicare, ogni anno, durante l'Assemblea Nazionale Ordinaria, le modalità e i minimi richiesti per la partecipazione.

I delegati sociali, che dovranno essere iscritti alla Società per cui hanno il diritto di voto, devono essere cittadini sammarinesi, residenti con almeno due anni di tesseramento. I delegati non potranno avere cumulazione di voti, e per quanto riguarda l'Assemblea elettiva, ogni delegato potrà votare per il Presidente e solo per 4 dei 6 membri del Consiglio Federale che saranno eletti.

Art. 3 CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente della Federazione secondo quanto previsto dallo statuto.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso agli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata da spedirsi nei termini previsti dallo Statuto.

Art. 4 CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE

1. Eventuali controversie relative alla partecipazione all'Assemblea sono decise dalla Commissione Verifica Poteri. La stessa Commissione può richiedere di sollevare la questione davanti al Presidente di Assemblea che prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno la sottopone al giudizio dell'Assemblea stessa che decide a maggioranza.

Art. 5 APERTURA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Il Presidente della Federazione, in base alla relazione della Commissione Verifica Poteri, dichiara l'Assemblea aperta ed atta a deliberare. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione; in casi di vacanza del Segretario Generale, fungerà per esso un Consigliere Federale su proposta del Presidente della FSAL.

Art 6 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Al Presidente dell'Assemblea spettano tutti i poteri di conduzione della riunione. Il Presidente stabilisce le regole generali di svolgimento della discussione, ha il potere di fissare i termini di durata degli interventi, può dichiarare ammissibili mozioni ed emendamenti, può accorpare o frazionare gli stessi e porli in votazione.

Art. 7 ORDINE DEL GIORNO

1. L'Ordine del Giorno può essere modificato soltanto dall'Assemblea attraverso la votazione, per appello nominale, di una specifica mozione che dovrà riportare l'assenso di almeno 2/3 dei voti presenti.
2. Ove lo si ritenga necessario, il materiale inerente all'ordine del giorno sarà inviato alle Società all'atto della convocazione.

Art. 8 INTERVENTI

1. Ogni partecipante all'Assemblea può intervenire una sola volta su ogni punto di discussione.
2. Le mozioni e gli emendamenti vanno proposti, per iscritto, all'inizio dell'Assemblea, pena la non presa in considerazione.

Art. 9 VOTAZIONI

1. Le votazioni possono avvenire:
 - a) per alzata di mano: saranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti. Questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
 - b) a scrutinio segreto (sempre per le elezioni a cariche federali).
2. I Seggi elettorali saranno predisposti all'interno della sala assembleare o in un locale contiguo senza chiusura con rispetto del diritto di riservatezza.
3. A seconda degli Organi da eleggere le schede avranno una diversificazione.

4. Esaurita la votazione gli scrutini saranno tenuti dalla Commissione di Scrutinio all'interno della sala assembleare o in un locale contiguo senza chiusura.

Art. 10 VERIFICA PRESENZE

1. Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi, il Presidente dell'Assemblea può far eseguire ad esplicita richiesta il conteggio dei presenti.

Art. 11 MOZIONI ED EMENDAMENTI

1. Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente il quale, se ritiene di non ammetterle, ne spiega il motivo.
2. Le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno. Gli emendamenti vanno discussi e votati prima dei titoli ai quali si riferiscono.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE E GIUSTIZIA FEDERALE

PREMESSE

1. Tutti i soggetti della FSAL sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali e, in ogni caso, alle norme di lealtà, correttezza e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello Sport.
2. Quanti contravvengono alle suddette norme o arrechino con il loro comportamento nocimento materiale o morale all'Organizzazione Federale o ad altri soggetti della Federazione sono punibili da parte del Consiglio Federale con sanzioni che, graduate in rapporto alla gravità dell'infrazione, sono indicate nel presente Regolamento nei loro principali elementi istituzionali.
3. Eccezion fatta per provvedimenti strettamente connessi allo svolgimento di attività agonistica di esclusiva competenza del Giudice Arbitro della manifestazione, nessun tesserato può essere punito senza preventiva formale contestazione e nel completo rispetto del costituzionale diritto di difesa.
4. In casi eccezionali di estrema urgenza, il Presidente Federale può sospendere, in via cautelare, atleti o altri tesserati, dando contestuale comunicazione ai competenti Organi di Giustizia per lo svolgimento delle procedure disciplinari.
5. **ILLECITO SPORTIVO**
 - a) Rispondono di "illecito sportivo" i soggetti della FSAL che compiono o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara, o ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio.
 - b) Il tentativo è punito con una sanzione analoga a quella per il fatto commesso. In caso di pluralità di illeciti, le sanzioni sono aggravate.

- c) Il tesserato FSAL o qualsivoglia altri nell'ambito dell'attività federale che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un "illecito sportivo", pena il deferimento disciplinare, ha l'obbligo di informare, a mezzo lettera raccomandata, il Presidente Federale o il Segretario Generale qualunque sia il modo in cui sia venuto a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo.

CAPO I - FONTI NORMATIVE

1. Costituiscono fonte disciplinare, oltre allo Statuto Federale, la Legge sullo Sport, le norme del Regolamento Organico e degli specifici Regolamenti Federali.
2. La prassi e le consuetudini non sono considerate fonti di diritti e di doveri in assenza di un loro esplicito recepimento nell'ambito delle Fonti normative da parte del Consiglio Federale.
3. I Regolamenti disciplinari emanati dalle Società al loro interno, non hanno rilevanza se non sono sottoposti all'approvazione degli Organi di Giustizia federali. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari delle Società più gravi dell'ammonizione non hanno rilevanza per la Federazione ove non siano stati tempestivamente trasmessi ai competenti Organi di Giustizia per lo svolgimento delle procedure disciplinari.

CAPO II - SANZIONI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari sono esecutivi dall'intervenuta conoscenza da parte del soggetto interessato.
2. Sono sanzioni disciplinari:
 - A) ammonizione;
 - B) ammonizione con diffida;
 - C) deplorazione;
 - D) squalifiche, fino ad un massimo di 3 anni;
 - E) ritiro della tessera;
 - F) radiazione dalla Federazione;
 - G) denuncia al C.O.N.S. con proposta di radiazione dai quadri sportivi nazionali;
 - H) ammenda da Euro 25,00= a Euro 1.000,00= a carico della Società per la quale è tesserato il responsabile.
3.
 - A. I provvedimenti di ammonizione sono inflitti per mancanze di lieve entità, non precedute da altre violazioni di identica fattispecie.
 - B. I provvedimenti di ammonizione con diffida sono inflitti quale recidiva specifica nel caso di mancanze di lieve entità.
 - C. I provvedimenti di deplorazione sono comminati in caso di recidiva specifica reiterata, nonché alla prima mancanza che comporterebbe squalifica.
 - D. I provvedimenti di squalifica sono inflitti per mancanze di maggiore gravità che attengano principalmente ai rapporti organizzativi ed istituzionali della

Federazione. L'organo di giustizia funzionalmente competente, durante lo sviluppo istruttorio, può disporre sospensione cautelare dell'attività federale. I provvedimenti di sospensione e di squalifica interdicono lo svolgimento di qualsiasi attività federale e la partecipazione a manifestazioni assembleari.

- E. Il provvedimento del ritiro della tessera è adottato quando la mancanza, pur gravissima, non rivesta carattere di indegnità morale o sportiva.
 - F. Il provvedimento di radiazione è comminato allorquando la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione e su delibera dell'intero Consiglio Federale.
 - G. La denuncia al C.O.N.S. è adottata nei casi di tale gravità da non consentire la prosecuzione - neanche provvisoria - della permanenza del colpevole in seno alla federazione e su delibera dell'intero Consiglio Federale.
 - H. L'irrogazione dell'ammenda alla Società segue al comportamento scorretto di dirigenti, atleti, sostenitori, per inosservanza di norme istituzionali.
4. La severità delle sanzioni è stabilita in via equitativa dagli Organi di Giustizia in relazione alle risultanti degli atti ufficiali.

CAPO III

1. PROCEDURE

Si attivano le procedure in base a quanto previsto dalle premesse al presente regolamento e pertanto sulla base di quanto è a conoscenza in modo documentato da parte del Consiglio Federale, il quale deve precedere secondo i punti seguenti 3,4,5,6,7.

2. RICORSI

E' ammesso ricorso dell'interessato all'organo giudicante competente entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o decisione che si intende impugnare. Il mancato rispetto del termine perentorio rende il ricorso improcedibile. Il ricorso deve essere depositato presso la sede della Federazione, oppure spedito a mezzo posta alla stessa sede, o ancora a mezzo telefax (ai fini dell'impugnazione di 15 giorni vale la data di spedizione del plico postale raccomandato). Il ricorso deve contenere l'indicazione del provvedimento o decisione che si impugna, i motivi della censura, le prove e la personale sottoscrizione dell'interessato o del legale rappresentante della Società e l'eventuale istanza di sospensiva.

3. ISTRUTTORIA

E' facoltà degli organi Giudicanti farsi assistere dai tecnici di ogni specialità e qualificazione professionale, ai quali delegare specifiche attività di consulenza. Gli Organi Giudicanti, in presenza di istruttorie che prevedano tempi lunghi od attività

complesse, possono assumere i provvedimenti cautelari provvisori che riterranno opportuni, fino alla sospensione delle Società e dei tesserati dall'attività federale.

4. PROCEDIMENTO

Gli Organi di Giustizia fissano le udienze, dispongono la convocazione delle parti, ascoltano le loro considerazioni, autorizzano il deposito di memorie e documenti se non allegati ai ricorsi, fissano i termini, convocano ed interrogano i testi richiesti dalle parti o ritenuti utili alla concorrenza dei fatti.

Gli Organi di Giustizia decidono in camera di consiglio e comunicano il dispositivo a fine udienza o, in casi particolari, entro dieci giorni successivi. Entro venti giorni dalla comunicazione del dispositivo devono essere depositate le motivazioni della decisione.

5. NOTIFICAZIONI

Le decisioni degli Organi giudicanti devono essere notificate a mezzo raccomandata r.r. ai diretti interessati, Società e loro interessati, presso la sede sociale. In caso di urgenza, la disposizione del dispositivo si effettua tramite telegramma o fax. Il termine per l'impugnazione decorre in ogni caso dal ricevimento della raccomandata r.r.

6. ESECUTORIETÀ' DELLE DECISIONI

Tutte le decisioni sono immediatamente esecutive dopo la loro notificazione. Le parti possono richiedere la copia della decisione e dei documenti in atto.

7. PRESCRIZIONE

Tutte le infrazioni disciplinari, ad eccezione di quelle relative all'illecito sportivo, non sono passibili di sanzioni se non è stato effettuato il deferimento agli organi giudicanti entro un anno dal fatto e, comunque, se non interviene una decisione definitiva dei suddetti Organi di Giustizia, entro diciotto mesi dal fatto.

CAPO IV

1. CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI

1. Nel comminare la punizione si terrà conto delle seguenti circostanze attenuanti od aggravanti:
 - a) buona o mala fede della condotta;
 - b) buoni o cattivi precedenti del colpevole;
 - c) tenuità o gravità del danno;

- d) essersi adoperato, o non, il colpevole per eliminare od attenuare prontamente le conseguenze della propria condotta;
 - e) avere, o non, agito per motivi di particolare valore morale, sociale o sportivo;
 - f) avere agito in stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui o per suggestione di folle ed ambiente;
 - g) avere, o non, agito nel corso di manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - h) avere, o non, violato i doveri dell'ospitalità;
 - i) avere esperienza ed avere, o non, agito per spirito di rivalsa.
2. La recidiva generica in mancanze disciplinari costituisce aggravante. La recidiva specifica costituisce aggravante di maggiore entità ed interdice l'applicazione dell'ammonizione.

2. AMNISTIA, INDULTO E CONDONO

1. Il Consiglio Federale, ha facoltà di concedere l'amnistia o l'indulto per provvedimenti disciplinari in atto, fissandone le modalità ed il grado di estensione.
2. Il Presidente ha facoltà di condonare le sanzioni, ad eccezione fatta per quelle contenute al comma 3, a condizione che ne sia stata già scontata la metà.
3. Le amnistie ed i condoni non possono riguardare le squalifiche per doping, i provvedimenti di ritiro della tessera, di radiazione, o di denuncia al C.O.N.S. né quelli già interamente scontati.
4. Per ogni quadriennio Olimpico non può essere concessa più di un'amnistia.
5. Il Consiglio di Presidenza Federale può, in casi particolari, concedere un condono per provvedimenti disciplinari a termine, in atto, non superiori a tre mesi.

3. RIABILITAZIONE

Trascorsi cinque anni dalla esecuzione della sanzione, la Società sportiva o l'individuo tesserato, che abbia mantenuto un'irreprensibile condotta sportiva e civile, può chiedere la riabilitazione, concessa su parere favorevole di tutto il Consiglio Federale.

CAPO V

1. GIURISDIZIONE

Gli Organi di giustizia federale hanno la giurisdizione generale; giudicano su tutte le questioni loro deferite nei vari gradi, in qualsiasi materia riguardante i comportamenti e le attività di Società sportive ed individui affiliati, svolte sotto il controllo, nell'ambito e nella sfera della FSAL.

2. GRADI DI GIUDIZIO

- A) Tutte le decisioni di primo grado sono impugnabili in appello;
- B) le decisioni tecniche non sono impugnabili;
- C) le decisioni divengono definitive se non impugnate nei termini;
- D) i giudizi di appello sono definitivi.

3. ORGANO GIUDICANTE

L'Organo Giudicante è costituito dal Consiglio Federale.

4. CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I provvedimenti adottati dagli Organi della FSAL hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti delle Società affiliate e delle persone fisiche tesserate. I tesserati e le Società affiliate si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle Federali e, in ogni caso, non prima di aver esperito tutti i gradi della giustizia sportiva.

I gradi di contenzioso sono tre in ordine di istanza:

- 1) Il Consiglio Federale.
- 2) Il Giudice Sportivo di 1° grado.
- 3) Il Giudice Sportivo di 2° grado.

PRESENTI REGOLAMENTI FEDERALI:

ORGANICO,

DELLE ASSEMBLEE,

DISCIPLINARE E GIUSTIZIA FEDERALE,

ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO 23 Gennaio 2017 E SOSTITUISCONO A TUTTI GLI EFFETTI I PRECEDENTI.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Marco Guidi

Cristina Carattoni